

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 aprile 1980

N. 8 dell'O.d.G.

N. 786 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Delibera di Giunta n.2731 dell'11.4.80 "DPR n.616/77 art.95, legge n.457/78 art.55 e art.3 lett. g - Prima disciplina delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

L'anno millenovecentottanta il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 10,40 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	h	
2) Aprile Leonardo	h	
3) Blandolino Antonio	h	
4) Borgia Carlo	h	
5) Bortone Giorgio	h	
6) Calvario Pasquale	h	
7) Capozza Emanuele	h	
8) Cassano Michele	h	
9) Castellaneta Giuseppe	h	
10) Ciocia Graziano	h	
11) Ciuffreda Pasquale	h	
12) Clemente Tommaso	h	
13) Colamonaco Maria	h	
14) Colasanto Giuseppe	h	
15) Colonna Giuseppe	h	
16) Consiglio Gabriele	h	
17) Conte Giuseppe	h	
18) D'Alena Fedele	h	
19) D'Andrea Nicola	h	
20) Dell'Aquila Antonio	h	
21) Dillonardo Giovanni	h	
22) Fantasia Matteo	h	
23) Fiore Alessandro	h	
24) Fitto Salvatore	h	
25) Galatone Rocco	h	

	Presenti	Assenti
26) Gatta Renzo	h	
27) Giampaolo Filippo	h	
28) Laera Alessandro	h	
29) Latanza Cosimo	h	
30) Leucci Giovanni	h	
31) Liuzzi Francesco	h	
32) Malvarosa Errico	h	
33) Margiotta Giovanni	h	
34) Manfredi Angelo	h	
35) Morea Leonardo	h	
36) Papa Giuseppe	h	
37) Piccigallo Benito		h
38) Princigalli Giacomo	h	
39) Quarta Nicola	h	
40) Raimondo Cosimo	h	
41) Rizzo Marcello	h	
42) Romano Domenico	h	
43) Sasso Giuseppe	h	
44) Somma Antonio	h	
45) Sorice Vincenzo	h	
46) Tarricone Luigi	h	
47) Tarsia Incuria Achille	h	
48) Trisorio Liuzzi Gennaro	h	
49) Ventura Antonio	h	
50) Zingrillo Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che ottavo argomento iscritto all'ordine del giorno è la "Delibera di Giunta n.2731 dell'11.4.80 "DPR n. 616/77 art. 95, legge n. 457/78 art. 55 e art. 3 lett g. - Prima disciplina delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Egli comunica all'Assemblea che la Giunta con la sopracitata delibera ha inteso nell'ambito della disciplina legislativa statale esistente in materia, definire le procedure e i criteri relativi alle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziali pubblica ai sensi dell'art. 95 del DPR n. 616/77 e con i perfezionamenti e le integrazioni di cui all'art. 55 della legge statale n. 457/78.

Dà la parola al relatore, cons. Ventura, Presidente della VII Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione del Presidente della VII Commissione consiliare;

- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI e del consigliere Calvario, espressi ed accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la "Delibera di Giunta n.2731 dell'11 aprile 1980 "DPR n. 616/77 art. 95, legge n. 457/78 art. 55 e art.3 lett. g. - Prima disciplina delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza- Galatone)

# REGIONE PUGLIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2731 del registro delle deliberazioni

**O G G E T T O :** D.P.R. n. 516/77 art. 95, legge n. 457/78 art. 55 e art. 3 lett. g.  
Prima disciplina delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione  
di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'anno 1980 addì 11 del mese di aprile in Bari, nella Sala delle  
adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nella persona dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
Nicola Quarta . . . . .	Pr.		Giovanni Margiotta . . . . .	Ass.	
Domenico Romano . . . . .	V. Pr.		Angelo Manfredi . . . . .	"	
Leonardo Br. Aprile . . . . .	Ass.		Leonardo Donato Mores . . . . .	"	
Carlo Ettore Bergia . . . . .	"		Giuseppe Sasso . . . . .	"	
Graziano Ciocci . . . . .	"		Vincenzo Sorice . . . . .	"	
Pasquale Ciuffreda . . . . .	"		Giuseppe Zingrillo . . . . .	"	
Giuseppe Colaninno . . . . .	"				

CONSIGLIO REGIONALE PUG

Assiste il dr. Paolo Carnevale <sup>Atti Consiglio n. 4121</sup> Il Leg. <sub>segretario regionale</sub>

L'Assessore ai LL.PP. e E.R.P. riferisce:

La normativa inerente il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabilita da D.P.R. n. 1035/72 è stata di recente modificata da leggi statali anche consentendo alle Regioni di intervenire nella disciplina dettata in materia.

L'art. 95 del D.P.R. n. 516/77 ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con esclusione di quelli da assegnare a dipendenti civili e militari dello Stato.

L'art. 55 della legge n. 457/78 precisa che, fino alla emanazione da parte del C.I.F.E. su proposta C.E.R. dei criteri per l'assegnazione delle abitazioni di cui all'art. 3 lett. g. della medesima legge, il Comune competente per territorio, provvede alla assegnazione degli alloggi sulla base della graduatoria formulata dalla commissione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 1035/72.

Il secondo comma del suddetto articolo prevede che le Regioni, in pendenza della predetta emanazione, e sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R.n. 1035/72, possano apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento ivi stabilito.

Ciò premesso, per evitare prioritariamente incertezze nell'applicazione, è necessario regolamentare le procedure relative alla complessa materia di esame, per omogeneizzarle in tutto il territorio Regionale e assicurare celerità nel loro svolgimento, tenendo altresì conto degli indirizzi che si vanno affermando nel campo della edilizia residenziale pubblica.

#### D L A G I U N T A

- VISTO - il D.P.R.n. 1035/72 "Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
- VISTO - il D.P.R. n. 616/77, art. 95;
- VISTA - la legge n. 513/77 art. 23 e art. 26;
- VISTA - la legge n. 457 art. 3 lett. g. art. 53 e art. 55;
- VISTO - che non sono ancora stati emanati dal CLPE, su proposta del CER, i criteri per l'assegnazione degli alloggi previsti dal citato art. 3 lett. g. della legge n. 457/78;
- CONSIDERATO che l'art. 55 della legge n. 457/78 chiarisce che alla assegnazione degli alloggi provvede il Comune, sulla base delle graduatorie formate dalla Commissione di cui all'art. 6 del D.P.R.n. 1035/72, e che le Regioni possono solo apportare "perfezionamenti" ed "integrazioni" alla disciplina del procedimento di assegnazione degli alloggi, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R.n. 1035/72;
- che pertanto le Regioni non possono creare nuovi organismi a carattere permanente, né cambiare o rinnovare in parte o totalmente il procedimento che conduce all'assegnazione degli alloggi o alcune delle sue fasi.
- RETENUTO necessario dettare una normativa che chiarisca e disciplini le varie fasi del complesso procedimento che porta alla assegnazione di alloggi di E.R.P., tenendo conto della esigenza di far assumere ai Comuni un ruolo di maggiore rilevanza, attuando i disposti della legislazione statale e coinvolgendoli nella attuazione della na-

terza di che trattasi, per le parti proprie alla attività comunale, e del ruolo che, a livello sovracommunale, svolgono gli I.A.C.P., quali Enti che fino ad ora hanno svolto la quasi totalità degli adempimenti derivanti dalla materia in esame, ed inoltre quali Enti gestori nonché costruttori e proprietari di gran parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

A voti unanimi e palesi

#### DELIBERA

di approvare la seguente disciplina contenente i chiarimenti e le modalità inerenti la materia connessa ai procedimenti che portano alla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'art.95 del D.P.R.n.516/77 e con i perfezionamenti ed integrazioni di cui all'art.55 della legge 457/78;

La complessa procedura che consente agli aventi diritto di poter fruire degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata come stabilito dal D.P.R.n.1035/72 si articola sommariamente nelle seguenti fasi:

- A) Bandi di concorso -
- B) Predisposizione moduli di domanda per la partecipazione concorsi -
- C) Raccolta delle domande e loro istruttoria con attribuzione dei punteggi provvisori -
- D) Formazione di graduatorie -
- E) Punteggi da attribuire, riserve alloggi ecc. -
- F) Provvedimenti di assegnazione di alloggi -
- G) Scelta dell'alloggio, stipula del contratto di locazione, consegna e cambio dell'alloggio -
- H) Provvedimenti di perdita del diritto di usufruire di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art.95 del D.P.R. n.616/77, sommariamente riassunte nelle precedenti fasi, sono disciplinate dal D.P.R.n.1035/72 con seguenti perfezionamenti ed integrazioni in attuazione del II comma dell'art.55 della legge n.457/78.

La Regione potrà fornire modulistica o schemi di provvedimenti attinenti la materia in esame.

- A. I bandi di concorso<sup>3250</sup> indetti e pubblicati dai Comuni di concerto e con le indicazioni dello I.A.C.P. competente per territorio.
- B. I moduli per la presentazione delle domande saranno predisposti dai Comuni di concerto e con le indicazioni dell'I.A.C.P. competente per territorio e saranno distribuiti dai medesimi Enti.
- C. I Comuni cureranno la raccolta e l'istruttoria delle domande e potranno, in sede di indicazione di bando di concorso, delegare allo svolgimento di tali funzioni lo I.A.C.P. competente per territorio, riconoscendo al medesimo le spese vive sostenute per l'espletamento di detti compiti.
- C.1. L'istruttoria delle domande verrà effettuata tenendo conto di eventuali indicazioni che la commissione di cui all'art.6 del D.P.R.n.1035/72 farà pervenire ai Comuni per il tramite della sua segreteria prevista dal medesimo articolo di legge.
- D. La formazione della graduatoria provvisoria e definitiva rimane di competenza della Commissione di cui all'art.6 del D.P.R. n.1035/72.
- D.1. I Comuni sono tenuti a comunicare a detta commissione l'elenco dei soggetti che occupino o abbiano occupato abusivamente alloggi di E.R.P., entro cinque giorni dalla occupazione, per la applicazione di quanto previsto dall'art.26 della legge n.512/77 e dell'art.53 della legge n.457/78.
- E. L'applicazione dei punteggi avverrà secondo la normativa vigente come anche la richiesta e formulazione di riserve di alloggi.
- F. Ai sensi dell'art.55 della legge n.457/78, alla assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli stessi sono stati edificati, con formale provvedimento emanato dal Sindaco su delega generale del Consiglio Comunale.
- F.1. Il Comune trasmette il provvedimento di assegnazione, emanato dal Sindaco, agli aventi diritto e contestualmente, di concerto con lo I.A.C.P., competente per territorio, comunica il giorno

ed il luogo fissato per la scelta dell'alloggio da parte dello assegnatario.

F.2. Il Comune da notizia della avvenuta assegnazione allo I.A.C.P. competente per territorio, alla Commissione di cui all'art.6 del D.P.R.n.1035/72 e, nel caso di bando di concorso sovracomunale, agli altri Comuni dell'ambito territoriale per i quali è valido il concorso.

G. Le seguenti procedure attenendo alla gestione degli immobili saranno espletate a cura degli I.A.C.P. tranne che per la scelta dell'alloggio.

G.1. L'assegnatario procederà alla scelta dell'alloggio alla presenza di funzionari dello I.A.C.P. competente per territorio e del Comune nel cui territorio sono realizzati gli immobili.

G.2. Alla stipula del contratto di locazione ed alla consegna degli alloggi provvede lo I.A.C.P. competente per territorio. Il medesimo I.A.C.P. comunica al Comune la data della consegna degli alloggi.

G.3. Il Comune, prima della data di consegna degli alloggi, è tenuto ad accertare la permanenza dei requisiti degli assegnatari ed a segnalare allo I.A.C.P. ed alla Commissione di cui all'art.6 del D.P.R.n.1035/72 l'elenco dei soggetti cui mancano alcuni dei requisiti previsti per l'assegnazione. L'I.A.C.P. sospende la consegna in attesa delle determinazioni della detta Commissione.

G.4. Lo I.A.C.P. provvede ad effettuare cambi di alloggi fra gli inquilini e ne dà comunicazione al Comune.

H. Tutti i provvedimenti, annullamento, revoca, decadenza, rilasci o altro, che comportano per l'assegnatario la perdita del diritto di usufruire di un alloggio di E.R.P. sono emanati, salvo quanto previsto nel successivo punto H.2., dalla medesima persona che ha titolo ad emanare provvedimenti di assegnazione così come individuata nel precedente punto F.

H.1. Gli Enti ed organismi (I.A.C.P. Comuni Commissioni ex art.6 D.P.R. n.1035/72 o altri) preposti alla verifica e vigilanza dei requisiti e delle condizioni, anche mutevoli nel tempo, necessarie per la persistenza nell'assegnatario del diritto di usufruire di

un alloggio di edilizia pubblica residenziale, sono tenuti a darne ognuno per la propria competenza, comunicazione o parere al Sindaco del Comune nel cui territorio sono realizzati gli alloggi acciòchè il medesimo disponga i provvedimenti di cui al precedente punto H.

- H.2. - La normativa di cui all'art. 26 della legge n. 513/73, ed atti conseguenti, in quanto più attinente alla fase gestionale, con i chiarimenti di cui alla circolare CER n. 802 del 20/1/1980 rimane di competenza dell'I.A.C.P. che dopo aver adottato i provvedimenti di legge ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio sono realizzati gli alloggi.

La presente disciplina è automaticamente abrogata totalmente o in parte se in contrasto con successive norme statali.

- di sottoporre il presente provvedimento alla approvazione del Consiglio Regionale
- di considerare il presente provvedimento atto interno.

F.to Il Segretario Dott. Paolo Carnevale

F.to Il Presidente Dott. Nicola Quarta

Per c.c. all'originale



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione Consiliare permanente il 16-10-80